

## **CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO SCOLASTICO IN MATERIA DI DIRITTI SINDACALI**

Ai sensi dell' articolo 6 CCNL 2003, viene sottoscritto il seguente contratto integrativo tra il Dirigente Scolastico dell' I.T.A.S. Pietro Scalcerle/Padova e la RSU in data 14 dicembre 2004

---

-Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente protocollo si intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.

-Il presente protocollo si applica a tutto il personale in servizio nella scuola e conserva validità per il corrente anno scolastico durante il quale se ne studieranno gli effetti.

-Resta comunque salva la possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni, qualora lo si ritenga opportuno o comunque a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

-Il presente protocollo viene predisposto entro i limiti della normativa vigente e, rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente protocollo, la normativa di riferimento primaria è costituita dalle seguenti norme legislative e contrattuali: CCNL 27 luglio 2003, D Lgs. 297/94, DLgs. 29/93, Dlgs. 356/97, DLgs. 80/98, L300/70.

### **Parte prima - Relazioni sindacali**

#### **Articolo 1 - Strumenti**

Le relazioni sindacali, sulla base del vigente CCNL (art.6) , comprendono i seguenti strumenti:

- Informazione
- Contrattazione integrativa
- Esame
- Consultazione

#### **Articolo 2 - Ambito della contrattazione**

1. La contrattazione integrativa d'istituto si svolge sulle seguenti materie demandate dal CCNL vigente:
  - d) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;
  - e) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
  - f) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990i, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
  - g) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - h) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA;
  - i) modalità e criteri relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

#### **Articolo 3 - Delegazioni**

1. Le delegazioni trattanti sono costituite da un lato dal dirigente scolastico dall'altro dalla RSU, e inoltre dai rappresentanti delle OO. SS. di categoria territoriali firmatarie del CCNL 26/5/99 nei termini previsti dalla vigente normativa che prevede che l'eventuale firma deliberante degli accordi spetta agli eletti RSU e che la partecipazione alle trattative dei rappresentanti sindacali sia subordinata a un accreditamento nei termini temporali previsti dall'accordo quadro.
2. Ciascuna delle parti può avvalersi, in qualità di consulenti, di persona sia interne che esterne all'istituzione scolastica con numero massimo di uno per eletto.

#### **Articolo 4 - Tempi e procedure**

1. La contrattazione decentrata si apre su autonoma iniziativa del dirigente scolastico oppure entro 10 giorni dalla richiesta o dalla presentazione della piattaforma da parte della RSU: gli incontri sono convocati di comune intesa.
2. La convocazione avviene con preavviso di almeno 5 giorni e contiene l'ordine del giorno
3. All'avvio di ciascuna contrattazione la RSU sia individualmente che complessivamente comunicherà la composizione della delegazione trattante nel numero massimo complessivo di ulteriori tre consulenti.
4. Dal momento della richiesta e/o convocazione le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
5. Degli incontri viene redatto sintetico verbale.
6. Prima della firma definitiva dell'accordo, la RSU può riservarsi di consultare i dipendenti interessati.
7. Il dirigente scolastico curerà l'affissione all'albo del contratto, la sua pubblicazione sul sito dell'istituto e la sua diffusione a tutto il personale interessato.
8. Su richiesta di ciascuno dei soggetti contraenti, il contratto è soggetto a verifica, anche in relazione ad eventuali modifiche derivanti da accordi nazionali e/o nuove norme di legge.
9. Al termine della verifica il contratto può essere modificato con un'intesa tra le parti.
10. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure previste dalla contrattazione integrativa di istituto debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale regionale per le questioni che incidono sull'assetto organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni
11. decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, in assenza di accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa

#### **Articolo 5 - Durata ed efficacia**

1. Il presente contratto ha validità fino alla stipula del nuovo CCNL e comunque fino alla stesura di un nuovo accordo di istituto.
2. Su richiesta di ciascuno dei soggetti contraenti, il contratto è soggetto a verifica, anche in relazione ad eventuali modifiche derivanti da accordi nazionali e/o nuove norme di legge.
3. Al termine della verifica il contratto può essere modificato con una intesa tra le parti.

#### **Articolo 6 - Interpretazione autentica**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione degli accordi decentrati le parti, entro 10 giorni dalla richiesta scritta, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa e al contempo si impegnano a non prendere iniziative unilaterali.
2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa con effetto sin dall'inizio della validità del contratto
3. L'accordo sarà comunicato al personale con le modalità più opportune e efficaci.

#### **Articolo 7 - Garanzie**

1 Qualora gli incontri si svolgano all'interno dell'orario di lavoro di uno o di tutti i componenti la RSU, il dirigente scolastico metterà in atto tutte quelle iniziative che garantiscano a tutti i componenti di parte sindacale di partecipare alla trattativa.

#### **Articolo 8 - Informazione ed esame**

1. L'informazione da parte del dirigente scolastico si esplica mediante convocazione della RSU con la preventiva consegna di materiale cartaceo e/o su supporto magnetico ed è preventiva sulle seguenti materie:
  - a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
  - b) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
  - c) utilizzazione dei servizi sociali;
2. Sulle seguenti materie l'informazione è successiva:
  - a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
  - b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;

- c) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.
3. Ricevuta l'informazione, la RSU può chiedere un esame dell'argomento oggetto di informazione e il dirigente scolastico procede, entro 3 giorni, alla formale convocazione della RSU.
4. Gli incontri finalizzati all'esame possono concludersi con un'intesa vincolata tra le parti oppure con un verbale di mancato accordo sottoscritto da tutti i partecipanti da cui risultino le diverse posizioni.
5. Su iniziativa delle parti si può svolgere la procedura dell'esame anche per le materie comunque attinenti con l'organizzazione del lavoro.

#### **Articolo 9 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

1. Nell'ambito della RSU viene eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i cui compiti e prerogative sono contenute negli articoli 18 e19 del Dlgs 626/94 e nell'art. 58 del vigente CCNL.

### **Parte seconda - Diritti sindacali**

#### **Articolo 10 - Assemblee sindacali**

1. Fermo restando il limite individuale di 10 ore annue pro capite per la partecipazione alle assemblee sindacali in orario di lavoro, le suddette assemblee possono essere a livello di istituzione scolastica o per ambito territoriale.
2. Le assemblee di istituto sono aperte a tutte le tipologie del personale dipendente della pubblica istruzione e possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi ed essere indette, con specifico ordine del giorno (art.8 c.3 )
  - a) singolarmente o congiuntamente da una o da più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto.
  - b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti
  - c) Dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto.
3. Il dirigente scolastico cura che le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse nella bacheca sindacale nella stessa giornata in cui pervengono e trasmesse tempestivamente al personale interessato.
4. La dichiarazione individuale di partecipazione, irrevocabile, va espressa in forma scritta con la modalità d'uso (es.: firma sulla circolare, ...) e fa fede del computo del monte ore individuale senza comportare ulteriori adempimenti.
5. Se alle assemblee cui partecipa il personale ATA l'adesione è totale, il dirigente scolastico e la RSU, verificando prioritariamente le disponibilità individuali, stabiliscono la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili/indifferibili e coincidenti con l'assemblea e, in mancanza di dichiarata disponibilità, si procede a sorteggio e a rotazione .

#### **Articolo 11 - Permessi sindacali**

1. Per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statuari delle organizzazioni sindacali, per l'espletamento del loro mandato nonché per gli appositi incontri concordati tra le parti sulle materie oggetto di relazione sindacale a livello d'istituzione scolastica, la RSU può usufruire di permessi sindacali in orario di servizio nei limiti complessivi e individuali previsti, con le modalità previste dalla normativa vigente e con preavviso di almeno 2 gg. lavorativi.
2. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata per scritto al dirigente scolastico e le RSU non sono tenute ad assolvere nessun altro adempimento assentandosi; la concessione dei permessi nei limiti sopraindicati si configura un atto dovuto a prescindere dalla compatibilità con le esigenze del servizio.

#### **Articolo 12 - Bacheca sindacale**

1. Si concorda di allestire la bacheca RSU in corridoio di fronte l'aula docenti.
2. La RSU, sia collettivamente che individualmente, ha diritto di affiggere, in bacheca sindacale o negli spazi assegnati, materiale di interesse sindacale e di lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza la preventiva autorizzazione del dirigente scolastico.

3. Le strutture sindacali territoriali e nazionali possono inviare comunicazioni materiali alla RSU tramite la scuola e così pure stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole per l'affissione dalle strutture sindacali territoriali o nazionali con i requisiti richiesti al comma precedente.
4. Il dirigente scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale sindacale pervenuto attraverso l'apposito "box RSU" tra quelli in uso per i docenti
5. Il materiale esposto potrà essere rimosso se chiaramente scaduto oppure, dopo consultazione dei rappresentanti delle organizzazioni esponenti.

### **Articolo 13 - Agibilità sindacale**

1. Alla RSU è consentito comunicare, dopo preavviso, col personale durante l'orario di servizio per motivi di carattere sindacale, purchè non siano pregiudicate la normale attività e la sicurezza degli studenti e dopo che sia effettuata l'eventuale sostituzione del delegato RSU.
2. Allo stesso modo, alla RSU è consentito l'uso gratuito dei mezzi di comunicazione della scuola esclusivamente per l'espletamento del mandato sindacale.
3. Alla RSU è assegnato il locale "Aula Collaboratori" al Piano Terra con un armadio per la conservazione del materiale sindacale. Sono disponibili tutti gli spazi della scuola per riunioni, secondo le normali procedure di prenotazione

### **Articolo 14 - Calendario degli incontri di informazione e di contrattazione.**

1. Viene concordato il seguente calendario di massima degli incontri per gli anni scolastici sulle materie di cui agli articoli citati del CCNL concernenti le relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica:
  - a) nel mese di settembre:
    - Modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali
    - Organizzazione del lavoro del personale ATA
    - Adeguamento degli organici del personale
    - Assegnazione del personale ai plessi e alle sezioni staccate
    - Assegnazione dei docenti alle classi
  - b) nel mese di ottobre:
    - Piano delle attività retribuite col fondo di istituto.
    - Piano dell'assegnazione del personale docente e ATA nelle diverse attività previste dal POF
    - Utilizzo delle risorse finanziarie e del personale relativamente a progetti, convenzioni e accordi.
    - Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.
    - Utilizzazione dei servizi sociali.
    - Sicurezza nei luoghi di lavoro
    - Modalità di impiego del personale scelto dal collegio per gli incarichi di funzione obiettivo
  - c) nel mese di gennaio:
    - Verifica dell'organizzazione del personale ATA
    - Eventuali variazioni o integrazioni relative all'assegnazione del personale alle attività previste dal POF in seguito ad approvazione del programma annuale
  - d) nel mese di marzo - aprile:
    - Proposte formazione classi e determinazione degli organici di diritto.

Per i termini e le scadenze si rinvia all'accordo regionale del 27 aprile 2003, art.10.

Almeno 5 giorni prima degli incontri il dirigente scolastico fornisce singolarmente ai componenti la RSU la documentazione relativa.

### **Articolo 15 - Trasparenza**

1. L'affissione all'albo dei prospetti analitici relativi al fondo d'istituto indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari e relativi importi, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, non costituisce violazione della privacy (legge 675/96).
2. Copia dei suddetti prospetti viene consegnata ai componenti della RSU nell'ambito del diritto all'informazione.

### **Articolo 16 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti**

1. Le RSU e le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui all'art. 6 del CCNL /99.
2. I rappresentanti della RSU, le OO.SS. e gli Istituti di Patronato sindacale salve le norme di cui alla legge 675/96, previa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti della scuola, possono rappresentare il personale per l'espletamento delle procedure riguardanti le prestazioni assistenziali

e previdenziali e tutte le materie di cui all'art.6 del vigente CCNL, avendo diritto di accesso agli atti in ogni fase dei procedimenti.

3. Il rilascio di copia degli atti eventualmente richiesti avviene senza oneri entro due giorni dalla richiesta, salvo manifesta impossibilità.

#### **Articolo 17**

Contingente ATA in caso di sciopero

1. Per determinare le quote dei contingenti del personale ATA necessario per garantire le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, si fa riferimento a quanto stabilito nell'accordo nazionale dell'8/10/99.
2. Per la determinazione delle unità di personale e per la definizione dei criteri facendo salvo quello prioritario della disponibilità individuale, si rinvia al contratto integrativo allegato

#### **Articolo 18 - Clausola di salvaguardia**

1. Resta salvo il diritto, per le Organizzazioni Sindacali e la RSU, di adire eventualmente le vie legali nelle sedi giudiziarie opportune per garantire l'applicazione dell'art.28 della L. 300/70 avente per oggetto la repressione della condotta antisindacale.

#### **Articolo 19 - Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle leggi generali, agli accordi generali e di comparto in materia di rappresentanze sindacali, ai contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativo del comparto scuola.

I componenti la RSU

Il Dirigente Scolastico

\_\_\_\_\_  
(De Luca)

\_\_\_\_\_  
(Sansonetti)

\_\_\_\_\_  
(Vecchia)

\_\_\_\_\_

-----